

1. L'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale della scuola?

L'Art. 8 del decreto-legge 24/2022 ha introdotto due nuovi articoli al decreto 44/2021 (art. 4-ter.1 e art. 4-ter.2) confermando, sino al 15 giugno 2022, la vigenza dell'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola.

2. L'obbligo vaccinale comprende la sola dose di richiamo?

No. L'obbligo vaccinale, confermato dall'art. 8 del decreto 24/2022, è disciplinato dall'art. 3-ter del decreto-legge 44/2022 e comprende: Il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

3. Se un docente non adempie all'obbligo vaccinale è sospeso dal servizio?

No. Con l'entrata in vigore del decreto 24/2022 viene meno la sanzione della sospensione. Per accedere ai locali scolastici resta l'obbligo, comunque, di possedere il GP base. Il personale inadempiente verrà adibito in attività di supporto all'istituzione scolastica (art. 4-ter.2, comma 3).

4. Quale regime lavorativo deve essere applicato ai docenti non vaccinati adibiti ad altre attività di supporto?

Le note 620/2022 e 659/2022 del MI prevedono che la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento di cui al CCNI/2008. Per quanto attiene alla tipologia di attività da svolgere, il Ministero ha fatto espresso riferimento ad attività quali il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori e tecnologie informatiche nonché alle attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi.

5. Quale procedura occorre seguire per i soggetti già sospesi per inadempimento all'obbligo vaccinale?

Considerato che il decreto 24/2022 ha fatto venir meno l'istituto della sospensione, e che l'inadempimento nei loro confronti è già stato accertato, si ritiene che i soggetti inadempienti debbano essere riammessi in servizio senza ripetere la procedura di accertamento.

6. Quale procedura occorre seguire nel caso di un docente in congedo dall'inizio dell'anno scolastico e al quale non è mai stato inviato l'invito comprovante la vaccinazione?

L'art. 4-ter.2, comma 3 del decreto-legge 24/2022 prevede che i dirigenti scolastici verificano l'adempimento dell'obbligo e, nel caso in cui non risulti la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano l'interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la vaccinazione, l'omissione, il differimento, la richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti.

Pertanto, considerato che nel caso di cui trattasi non si è provveduto ad invitare il soggetto interessato né ad accertare l'inadempimento, si ritiene opportuno procedere con l'invito e consentire, nei 5 giorni previsti per la presentazione della documentazione (o nei 20 per l'effettuazione della prima dose), l'accesso ai locali e lo svolgimento delle attività ordinarie attraverso la presentazione del GP base.

7. I docenti esenti dall'obbligo vaccinale o che hanno contratto il COVID-19 devono essere adibiti ad altre mansioni?

L'art. 4-ter.2, comma 3, introdotto dall'art. 8 del decreto 24/2022, prevede *"L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"*. Pertanto, salve diverse indicazioni da parte del ministero o delle rispettive avvocature distrettuali dello stato, considerato che sia i soggetti esenti che coloro che hanno contratto il COVID-19, seppur non vaccinati, non sono inadempienti, si ritiene che finché in possesso di idonea certificazione verde valida (esenzione e guarigione) possano continuare a prestare servizio sulle attività ordinarie.

8. Il personale che si rifiuta di effettuare tampone ed esibire il GP può accedere ai locali dell'istituzione scolastica?

No. L'art. 4-quinquies del decreto 44/2021, introdotto dal decreto 24/2022, dispone che per l'accesso ai luoghi di lavoro è richiesto il possesso e, su richiesta, l'esibizione, della certificazione verde CCOVID-19 base.

9. Come si qualificano le assenze del personale che non presenta il GP?

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risulti privo al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati